

Letto, approvato e sottoscritto



IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 DEL 27 MARZO 2017

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</p>
---	---

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore **15,35**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Presiede l'Avv. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di Sindaco.

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO	SI	
NERI ARMANDO - VICE SINDACO	SI	
MARCIANO' ANGELA	SI	
CALABRO' IRENE VITTORIA	SI	
MARINO GIUSEPPE	SI	
ZIMBALATTI ANTONINO		SI
NUCERA ANNA	SI	
MURACA GIOVANNI	SI	
ANGHELONE SAVERIO	SI	
NUCERA LUCIA ANITA	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. Acquaviva**, incaricata della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

N. 2335 Reg

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il **14.04.2017** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **14.04.2017**

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **14.04.2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **14.04.2017** al **29.04.2017**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **14.04.2017**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **14.04.2017**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **14.04.2017**

Il Segretario Generale

Premesso che:

- ✓ l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- ✓ l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"; l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- ✓ l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che "L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";
- ✓ l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa, tra gli altri, che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”(lettera f);
- ✓ la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

Rilevato:

- che questo Comune ha definito, ed è in corso di formalizzazione, la procedura per la trasmissione all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, dei dati per la verifica delle tariffe adottate per gli anni del 1° periodo regolatorio MTI-1, in esecuzione della deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013 643/2013/R/idr;
- che, nelle more, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propria Deliberazione 3 Ottobre 2014, n. 524/2014/R/IDR, ha assegnato d'ufficio, per il Comune di Reggio di Calabria, in quanto ente in predissesto che ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243bis del D.Lgs. 267/2000, il moltiplicatore "teta" uguale ad 1 per le predisposizioni tariffarie, quali valori massimi ai sensi dell'art 5.4 della Deliberazione 643/2013/idr;

Vista la deliberazione 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR con cui l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha approvato il metodo tariffario idrico per il II periodo regolatorio MTI -2, definendo, in particolare con l'articolo 7.1, che è compito degli Enti di Governo d'Ambito di predisporre le tariffe del II periodo regolatorio 2016-2019 e a tal fine gli stessi Enti devono validare "le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio";

Considerato che questo Comune è già aderente all'Autorità Idrica della Calabria (AIC), quale Ente di Governo d'Ambito della Regione, giusta deliberazione di questa Giunta n. 31 del 10.03.2016 ed ha fornito al contempo ogni dato ed informazione richiesti per le finalità di cui al citato MTI-2, nonché ha corrisposto il pagamento dovuto come quota di adesione e contribuzione per l'anno 2016;

Dato atto che:

- ✓ l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n°56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- ✓ ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del TUEL, (D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267), compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;
- ✓ l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- ✓ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✓ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- ✓ nelle more della costituzione degli organi dell'Autorità Idrica Calabrese, l'Ente è tenuto ancora a procedere secondo la normativa sopra riportata;

Richiamato che ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Vista la nota dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, n. 0010531/P del 20.03.2017, inviata all'Autorità Idrica della Calabria e per conoscenza a tutti i Comuni del relativo ambito regionale, avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione 307/2016/R/idr e dell'articolo 3 comma 1 lett. f) del DPCM 20 luglio 2012”* con la quale, nell'assegnare trenta giorni quale termine per adempiere alla citata deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR, si legge, tra l'altro, che *“in caso di protratta inosservanza degli obblighi entro il richiamato termine, l'Autorità procederà alla determinazione d'ufficio delle tariffe ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9, e che, in tali casi, la quota parte dei costi di funzionamento del soggetto competente, di cui all'articolo 154, c. 1, del D.Lgs. 152/2006, con riferimento all'annualità 2016, sarà posta pari a 0, ai sensi di quanto disposto dal comma 7.10 della deliberazione 664/2015/R/IDR”*;

Verificato, anche alla luce della suddetta diffida, che i termini di approvazione della tariffa da parte dell'Autorità sono inconciliabili con quelli previsti per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 e che pertanto si ritiene necessario in questa fase confermare provvisoriamente le tariffe vigenti che consentono di prevedere la copertura integrale dei costi della gestione del servizio con i proventi della medesima tariffa, in considerazione anche della programmazione di una serie di azioni finalizzate al miglioramento dell'attività di riscossione e di contrasto all'evasione di cui alle deliberazioni di questa Giunta nn. 225 e 226 del 21.12.2016, fatta salva l'integrazione con il valore della componente tariffaria UI1 che, con deliberazione del 21/11/2013 n. 529/2013/R/COM, l'Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico ha determinato in 0,4 centesimi di euro metro/cubo;

Tenuto conto che, in base ai vincoli e alle prescrizioni sopra esposte, il valore della tariffa per il servizio idrico per il corrente anno 2017 non può eccedere quanto già stabilito per l'anno 2016, dando atto, altresì, che per l'applicazione della tariffa nell'intero periodo regolatorio potranno essere adottate variazioni e direttive da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;

Visti l'art. 243 e 243 bis del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che il Comune di Reggio Calabria, avendo fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e avendo avuto accesso al Fondo rotazione di cui all'art. 243 ter del medesimo

D.Lgs. 267/2000, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, è tenuto, ai sensi del comma 8, lett. c), del citato art. 243 bis, è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

Considerato che con la citata Deliberazione n° 664 del 28 dicembre 2015 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio stabilendo che, ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, e dei costi operativi aggiornabili afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- d) costi ambientali e della risorsa;
- e) conguagli necessari al recupero di costi approvati e relativi alle annualità precedenti;

Tenuto conto anche delle previsioni dei costi del servizio idrico integrato per l'esercizio 2017 per come rilevati e comunicati dai competenti Uffici;

Considerato altresì che:

- nell'ambito della succitata procedura di verifica, sono stati definiti i prospetti di rendiconto, da trasmettere all'AEEGSI, dei costi per il 1° periodo regolatorio MTI-1, riferiti agli anni 2011/2015, grazie ai quali è stato possibile ricostruire la struttura dei costi operativi (opex) e dei costi di capitale (capex), afferenti alla gestione del ciclo idrico integrato dell'Ente, omologandola ai dettami del nuovo sistema regolatorio;
- è pertanto opportuno e necessario dimensionare la previsione degli introiti da tariffa (VRG: Vincoli Ricavi Garantiti del sistema regolatorio), sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui sopra, che tengono conto delle suddette componenti di costo del servizio e che danno i seguenti risultati sinteticamente riepilogati:

STRUTTURA DEI COSTI DA COPRIRE

	2017
VRG (VINCOLO RICAVI GARANTITI)	€ 26.608.981, oltre IVA al 10%
Che coprono:	
Capex (Oneri finanziari e fiscali)	€ 165.425
FoNI (Fondo per nuovi investimenti)	€ 1.303.654
Opex (Costi operativi)	€ 25.139.902

Ritenuto di dover provvedere a confermare le tariffe da applicare in via provvisoria per l'anno 2017, dal momento che, in ogni caso, non è consentito allo stato attuale un diverso tipo di provvedimento, in attesa di diversa determinazione da parte della competente AEEGSI;

Osservato che le previsioni di gettito da tariffa, così come approvate negli anni precedenti, non trovavano normalmente puntuale riscontro in fase consuntiva, sia per variazione dei volumi fatturati, sia per le capacità di riscossione dei proventi, si rende opportuno, anche per questo motivo, elaborare una previsione di entrata prudenziale, in linea con i dati storici rilevati ed utilizzati per l'elaborazione richieste dall'AEEGSI;

Valutato che, comunque, con la conferma delle predette tariffe per l'anno 2017, si ritiene, in via previsionale, di poter conseguire l'obiettivo di copertura integrale dei costi della gestione del servizio con i proventi della medesima tariffa, prevedendo una riduzione dell'attuale livello di morosità sino a ricondurlo nei limiti massimi della morosità strutturale prevista dal vigente regime regolatorio, per effetto della programmazione di una serie di azioni finalizzate al miglioramento dell'attività di riscossione e di contrasto all'evasione, mediante il rafforzamento delle attività esecutive nei confronti degli utenti in collaborazione con i soggetti preposti (polizia Municipale, gruppo interforze all'uopo costituito, REGES e/o nuovo gestore) per l'accertamento in particolare dei prelievi abusivi, delle irregolarità amministrative e delle morosità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di prendere atto del valore del VRG (Vincoli Ricavi Garantiti) del servizio idrico integrato per l'anno 2017, per come in premessa indicato ed elaborato sulla base dell'istruttoria condotta per le finalità pure in premessa descritte, le cui risultanze, compresi i prospetti di determinazione delle componenti di costo del servizio, sono depositati agli atti del competente Settore Gestione Tributi e Appalti;

2. di determinare, in via provvisoria e fatto salvo quanto appresso disposto in merito al successivo adeguamento tariffario, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si hanno per integralmente riportate e trascritte, le tariffe del servizio idrico integrato per l'esercizio 2017, senza alcun incremento tariffario e/o aggiornamento, confermando le tariffe del servizio acquedotto nella medesima misura di quelle stabilite nell'anno 2016 con la deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 29.04.2016, e così risultanti:

Tariffe S.I.I. anno 2017								
Tipo tariffa	Domestiche residenziali	Domestiche non residenziali	Commerciali	Zootecniche e agricole	Verde condominiale	Edili	Artigianali e industriali	Antincendio
Quota fissa	€ 30,00	€ 50,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 90,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
tariffa agevolata anziani con età superiore ad anni 65 iscritti nell'anagrafe come unico componente nucleo familiare con reddito annuo dichiarato ai fini ISEE non superiore ad € 10.000,00	€ 1,35	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Tariffa base - fino al consumo di 250 mc	€ 1,51	€ 1,70	€ 1,70	€ 1,88	€ 1,88	€ 1,95	€ 1,90	€ 1,90
1^ tariffa di eccedenza - consumi oltre il 50% del consumo indicato nella tariffa base (da 250,06 a 375 mc)	€ 1,55	€ 1,75	€ 1,85	€ 1,92	€ 1,92	€ 1,92	€ 1,94	€ 1,94
2^ tariffa di eccedenza consumi oltre il 50% e fino al 100% del consumo indicato nella tariffa base (da 376,06 a mc 500)	€ 1,70	€ 1,90	€ 1,92	€ 1,98	€ 1,98	€ 1,99	€ 1,99	€ 1,99
3^ tariffa di eccedenza consumi oltre il 100% e fino al 150% del consumo indicato nella tariffa base (da 500,06 a mc 625)	€ 1,72	€ 1,92	€ 1,95	€ 1,99	€ 1,99	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
4^ tariffa di eccedenza consumi oltre il 150% e fino al 200% del consumo indicato nella tariffa base (da 625,06 a mc 750)	€ 1,73	€ 1,84	€ 1,96	€ 2,00	€ 2,01	€ 2,01	€ 2,01	€ 2,00
5^ tariffa di eccedenza consumi oltre il 200% del consumo indicato nella tariffa base (da mc 750,06)	€ 1,75	€ 1,86	€ 1,98	€ 1,99	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00

3. di confermare altresì per l'anno 2017, per le medesime motivazioni di cui sopra e sempre fatto salvo quanto disposto in merito al successivo adeguamento tariffario, le tariffe relative ai servizi di acque reflue e depurazione adottate per l'anno 2015 con la succitata deliberazione della Giunta Comunale e fissate nella misura di € 0,262, oltre IVA, al mc. per il servizio di depurazione, ed € 0,109, oltre IVA, al mc. per il servizio di acque reflue e fognatura;

4. di dare atto che sulle tariffe approvate deve essere applicata l'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista per legge;

5. di introitare il gettito della tariffa del servizio idrico integrato, stimato in complessivi € 29.269.879 e pari al VRG (Vincoli Ricavi Garantiti del sistema regolatorio), al lordo di IVA, al titolo III, tipologia 300, cat. 3, capitolo 39001 *Proventi del servizio idrico integrato*, delle entrate del redigendo bilancio 2017;

6. di provvedere altresì all'applicazione della componente tariffaria UII (del valore unitario di 0,4 centesimi di euro/metro cubo), il cui gettito versato dall'utenza dovrà essere corrisposto alla Cassa dell'AEEGSI per compensare le agevolazioni tariffarie applicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi;
7. di dare atto che la tariffa come sopra confermata in via provvisoria per l'anno 2017, potrà subire, anche nella sua articolazione interna tra i vari segmenti del servizio idrico integrato, variazioni e/o integrazioni per le finalità attuative di cui al punto precedente in conformità alle determinazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico e dell'Autorità Idrica della Calabria, riferite a tutto l'arco quadriennale di riferimento del II periodo regolatorio dal 2016 al 2019;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., in ragione della necessità di recepire le risultanze nello schema di bilancio annuale 2017.